



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e dell'articolo 89 del Regolamento interno, la Commissione consiliare di inchiesta, denominata "Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata" che deve:

- a) vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze, e di altre associazioni criminali similari;
- b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sull'assegnazione di appalti;
- c) verificarne la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali campani e di ogni altro ente o istituzione, sottoposti alla vigilanza della Regione;
- d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati, nonché degli enti locali campani, nella lotta contro la camorra e le altre forme di criminalità organizzata;
- e) assumere ogni altra iniziativa d'indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali campani, anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;
- f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura della legalità.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione del Centro di documentazione regionale contro la camorra.

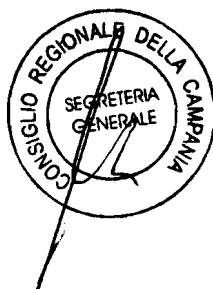




Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Composizione

1. La Commissione di inchiesta è composta da almeno un rappresentante di ciascun gruppo presente in Consiglio regionale e dai singoli rappresentanti del gruppo misto. Ciascun componente dispone del voto ponderato corrispondente alla consistenza del gruppo politico di appartenenza.
2. La Commissione di inchiesta è equiparata, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, alla medesima normativa che disciplina le commissioni consiliari permanenti e speciali.

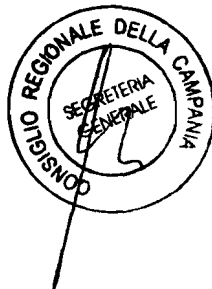




Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
Funzioni

1. La Commissione di inchiesta pone in essere, nei limiti della legge, attività di accertamento, finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento di eventuali anomalie negli atti della pubblica amministrazione regionale e segnatamente negli enti di cui all'articolo 1.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione ha facoltà di richiedere notizie e documenti a tutti gli uffici regionali ed ai competenti organismi. La Commissione può effettuare richieste di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presso gli organismi di cui all'articolo 1 ed al comma 1 del presente articolo.
3. La Commissione, tramite la Presidenza dell'Assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali, in vista della migliore conoscenza del fenomeno camorristico e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi ed amministrativi di competenza della regione Campania.
4. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la commissione parlamentare antimafia, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione, d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea, può:
 - a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'amministrazione regionale e gli enti sottoposti alla vigilanza della regione;
 - b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti delle amministrazioni regionali e degli altri enti di cui alla lettera a);
 - c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a). L'amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a) sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla stessa Commissione;
 - d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Struttura amministrativa

1. La Commissione di inchiesta si avvale di una struttura amministrativa formata da personale assegnato dal settore competente fra i dipendenti in servizio al Consiglio regionale.
2. I componenti della Commissione ed i collaboratori hanno l'obbligo del segreto d'ufficio.

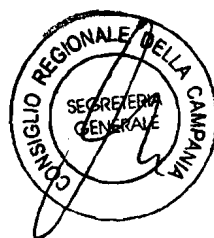




Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
Durata

1. La Commissione deve ultimare i lavori entro sei mesi dal suo insediamento e presentare una relazione sui risultati dell'indagine al Consiglio.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.



Il Presidente